

ONERE DELLA PROVA SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- (Cassazione Sezione Lavoro n. 6057 del 14 marzo 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini).

In caso di riduzione del personale a termini della legge n. 223/91, ove il lavoratore licenziato contesti l'applicazione ***dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri.***

A monte dell'applicazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova (e, quindi, della motivazione in ordine alla concreta osservanza di tale onere), sussiste però l'obbligo, a carico del ricorrente, di specifica allegazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda (art. 414, n. 4, c.p.c.), cosicché il lavoratore che intenda far valere l'inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli per riduzione di personale, è tenuto ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il *petitum*, con la conseguenza che, solo quando il lavoratore che propone l'impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri (cfr., Cass., n. 16629/2005).

Ne consegue che ***non può ritenersi rispettosa degli oneri di allegazione la generica deduzione del mancato rispetto dei criteri di scelta imposti dalla legge*** disancorata da qualsivoglia specificazione in ordine alle concrete circostanze fattuali che, anche comparativamente, avrebbero dovuto, secondo la parte ricorrente, escluderla dal novero dei soggetti da licenziare.